



Ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sull'elenco dei Paesi per le derrate alimentari)

del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 36 capoverso 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Elenco dei Paesi per la carne bovina

L'allegato 1 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei bovini con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 2 Elenco dei Paesi per la carne suina

L'allegato 2 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei suini con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 3 Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino e per le uova

L'allegato 3 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei polli e dei tacchini con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 4 Elenco dei Paesi per le cosce di rana

L'allegato 4 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle rane con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 5 Elenco dei Paesi per le derrate alimentari di origine vegetale

L'allegato 5 contiene l'elenco dei Paesi che vietano l'utilizzo di prodotti fitosanitari secondo l'allegato III della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi

¹ RS 817.02

pericolosi nel commercio internazionale² e l'appendice 2, identica all'allegato III, dell'ordinanza PIC del 10 novembre 2004³.

Art. 6 Aggiornamento dell'elenco dei Paesi

¹ Il DFI può aggiungere agli elenchi altri Paesi dietro richiesta motivata. La richiesta deve dimostrare che la legislazione del Paese in questione vieta i metodi di produzione di cui all'allegato 2 ODerr.

² Ogni due anni viene effettuato un controllo per stabilire se la legislazione dei Paesi inclusi negli elenchi vieta ancora i metodi di produzione di cui all'allegato 2 ODerr. In caso contrario, il rispettivo Paese viene stralciato dall'elenco.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Dipartimento federale dell'interno:

...

Elisabeth Baume-Scheider

² RS 0.916.21

³ RS 814.82

Allegato 1
(art. 1)

Elenco dei Paesi per la carne bovina

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di decornazione senza anestesia

Allegato 2
(Art. 2)

Elenco dei Paesi per la carne suina

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di accorciamento della coda, di resezione dei denti e di castrazione senza anestesia

Allegato 3
(art. 3)

Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino e per le uova

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Specie animale	Divieto di taglio del becco senza anestesia

Allegato 4
(art. 4)

Elenco dei Paesi per le cosce di rana

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di ottenimento di cosce di rana senza anestesia

Allegato 5
(art. 5)

Elenco dei Paesi per le derrate alimentari di origine vegetale

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo l'allegato III della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ⁴ e l'appendice 2, identica all'allegato III, dell'ordinanza PIC del 10 novembre 2024 ⁵

⁴ RS 0.916.21

⁵ RS 814.82